



ISTITUTO COMPRENSIVO - MANOPPELLO

Via S. Vittoria 11 - 65024 Manoppello (PE) tel. e fax 085 / 859134 - CF 91100540680
e-mail: peic81700n@istruzione.it – e-mail certificata peic81700n@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO CONCESSIONE USO LOCALI SCOLASTICI CONTENENTE LE MODALITA' ED I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORALE E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI.

PREMESSO

- che il **D.Lgs 297/94**, all'art. 96 prevede che "Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale o civile;
- che il Comune o la Provincia hanno la facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale";
- che il **D.M. 44/01** (Regolamento di contabilità), all'art.50, comma 1, prevede che le scuole, previa delibera del Consiglio d'Istituto, possano concedere a terzi "la utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente(...), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi";

viene redatto il presente Regolamento

ARTICOLO 1

Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 2

Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e, comunque, a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguano interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'Associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro e munite di copertura



ISTITUTO COMPRENSIVO - MANOPPELLO

Via S. Vittoria 11 - 65024 Manoppello (PE) tel. e fax 085 / 859134 - CF 91100540680
e-mail: peic81700n@istruzione.it – e-mail certificata peic81700n@pec.istruzione.it

assicurativa (comprese le Associazioni culturali);

- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità, rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse, per l'intero anno scolastico. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

ARTICOLO 3

Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche

ARTICOLO 4

Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica deve, in ogni caso, ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno, pertanto, presentare apposita assunzione di responsabilità e cautelarsi, al riguardo, mediante stipula di apposita polizza assicurativa

ARTICOLO 5

Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto sia per i giorni feriali che per quelli festivi, in orario pomeridiano, come segue:

- **le palestre, l'atrio/aule scolastiche e laboratori** negli orari liberi e variabili nel corso dell'anno scolastico, non coincidenti con attività curricolari/extracurricolari proprie



ISTITUTO COMPRENSIVO - MANOPPELLO

Via S. Vittoria 11 - 65024 Manoppello (PE) tel. e fax 085 / 859134 - CF 91100540680
e-mail: peic81700n@istruzione.it – e-mail certificata peic81700n@pec.istruzione.it

dell'istituzione scolastica, le quali hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte di enti o associazioni;

ARTICOLO 6

Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

ARTICOLO 7

Divieti particolari

E' vietato fumare. Il concessionario deve individuare una figura incaricata di far rispettare il divieto. L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno di locali non concessi attrezzi e quant'altro;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e, comunque, in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola

ARTICOLO 8

Procedura per la concessione Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica e al servizio Istruzione comunale almeno 15 giorni prima della data di uso richiesta, compilando apposito modello (predisposto nella Convenzione stipulata tra l'Istituzione scolastica e l'Ente locale). Il Dirigente Scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il/ giorno/i e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo, acquisito il parere favorevole del Consiglio d'Istituto e dell'Amministrazione Comunale, dovrà comunicare per iscritto al richiedente, assenso di massima.

ARTICOLO 9

Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente scolastico e dovrà contenere:

- le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali,



ISTITUTO COMPRENSIVO - MANOPPELLO

Via S. Vittoria 11 - 65024 Manoppello (PE) tel. e fax 085 / 859134 - CF 91100540680
e-mail: peic81700n@istruzione.it – e-mail certificata peic81700n@pec.istruzione.it

- fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
- L'eventuale revoca, in qualsiasi momento, per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica, per inadempienze del concessionario circa la pulizia del/dei locali/i e/o per gravi danni alla/e struttura/e.

Fonte Normativa

Decreto Interministeriale 44 del 1° febbraio 2001 - Art.50 Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia **compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.**

2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, **tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.**

3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per **utilizzazioni precarie** e previa stipulazione da parte del concessionario, **di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.**



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Fabrizia Gabriella DI BERARDINO)

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 12 del 19 febbraio 2016